

CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
E LA TUTELA DELLO STANDARD E.S.E.



CONSORTIUM FOR THE DEVELOPMENT  
AND THE PROTECTION OF THE E.S.E. STANDARD

# Statuto del Consorzio E.S.E.



# Statuto del Consorzio E.S.E.

## Articolo 1

### Costituzione e denominazione

In attuazione dell'art. 2 L.M. (Legge 21 giugno 1942 n. 929 così come modificato dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 480), tra i componenti è costituito un consorzio volontario tra tutti coloro che svolgono un'attività di impresa denominato "Consorzio per lo sviluppo e la tutela dello standard Easy Serving Espresso - E.S.E." e, per brevità denominato qui "Consorzio E.S.E."

.....

## Articolo 2

### Sede

Il Consorzio E.S.E. non ha limiti territoriali: ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, ma può operare in tutto il mondo.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Milano con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello di Milano.

Nelle forme di legge potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi provinciali, dipendenze e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

.....

## Articolo 3

### Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050.

.....

## Articolo 4

### Scopi

Il Consorzio E.S.E. non persegue scopi di lucro.

Esso ha per oggetto lo svolgimento dell'opera più opportuna per:

a) tutelare la produzione e la commercializzazione dei serving E.S.E., delle macchine espresso destinate ad utilizzare i serving E.S.E., nonché delle macchine per la produzione dei serving E.S.E. e per assicurare un corretto uso del marchio collettivo "Easy serving Espresso" (E.S.E.);



- b) incrementare il consumo dei serving E.S.E. e delle macchine espresso E.S.E., nonché per favorire la produzione di macchine per la produzione dei serving E.S.E.;
- c) favorire il costante perfezionamento produttivo ed il miglioramento qualitativo dei serving E.S.E., delle macchine espresso E.S.E. e delle macchine per la produzione dei serving E.S.E., fornendo ai consorziati le necessarie direttive ed assistenza tecnica;
- d) esercitare costante vigilanza sulla produzione e sul commercio dei serving E.S.E. e delle macchine espresso E.S.E. ed in particolare sul corretto uso della denominazione "Easy Serving Espresso", dei contrassegni e dei marchi consorziali, promuovendo tutte le azioni possibili, anche giudiziali, necessarie o anche solo utili per prevenire e reprimere abusi ed irregolarità;
- e) garantire al pubblico dei consumatori che il prodotto che acquista e/o consuma con la denominazione E.S.E. possiede i requisiti e le specifiche tecniche definite proprie dello standard E.S.E. e determinate nello Statuto.

.....

#### **Articolo 5** **Marchio collettivo**

Come mezzo al fine di conseguire gli scopi anzidetti, il Consorzio E.S.E. può creare ex novo o acquisire in licenza o proprietà marchi registrati o da registrare in Italia e all'estero, come marchi costituiti dalla denominazione E.S.E. o altra equivalente, associata ad altri segni grafici e/o figurativi e/o acustici.

Il marchio collettivo o i marchi così registrati in Italia ed all'estero hanno lo scopo di fornire al consumatore la garanzia che:

- a) i serving siano conformi allo standard E.S.E., riproducendo le specifiche tecniche;
- b) le macchine espresso siano conformi allo standard E.S.E., riproducendo le specifiche tecniche;
- c) le specifiche tecniche iniziali sono quelle contenute nel regolamento allegato alla registrazione italiana del marchio collettivo "Easy Serving Espresso - E.S.E." (regolamento delle specifiche tecniche, Allegato 1).

Le eventuali modifiche delle specifiche tecniche del marchio E.S.E., nonché le specifiche tecniche e le relative modifiche di altri marchi nuovi registrati dal Consorzio E.S.E., devono osservare le seguenti condizioni:

1. le modifiche siano state approvate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione;
2. le modifiche siano state deliberate da una maggioranza qualificata di due terzi dei soci aventi diritto al voto in un'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.

Le medesime condizioni di cui al comma precedente devono essere osservate per il deposito delle specifiche tecniche di nuovi marchi registrati dal Consorzio E.S.E.

.....



## Articolo 6

### Il sistema "Easy Serving Espresso" (E.S.E.)

#### a) Definizione

Lo Standard E.S.E. è un sistema innovativo per preparare un espresso di qualità.

Esso si basa sull'impiego contemporaneo di una macchina espresso E.S.E. opportunamente predisposta e sull'impiego di dosi preconfezionate monouso dette "serving E.S.E.";

#### b) Finalità

La finalità dello standard E.S.E. è di facilitare la preparazione di un caffè espresso di qualità.

Tale finalità viene raggiunta grazie:

alla standardizzazione dei parametri tecnici e della geometria costruttiva di cialde monodosi e macchine espresso;

alla ridotta manualità della preparazione ed al notevole aumento della pulizia del sistema conseguente all'assenza di caffè sciolto.

I componenti che costituiscono il sistema E.S.E. sono:

- la cialda di caffè detta "serving E.S.E." e le relative confezioni
- la macchina espresso E.S.E.
- l'impianto per la produzione del serving E.S.E.

.....

## Articolo 7

### Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono elaborate con distinto riferimento al serving E.S.E. ed alle altre confezioni, alle macchine espresso E.S.E. e alle macchine per la produzione dei serving E.S.E.

Le specifiche tecniche iniziali sono contenute nel regolamento allegato alla registrazione italiana del marchio collettivo "Easy Serving Espresso - E.S.E." e sono riprodotte in un allegato n. 1 al presente statuto che sarà aggiornato dopo ogni modificazione a cura del Consiglio di Amministrazione.

.....



## Articolo 8

### Licenza d'uso del marchio collettivo

Il marchio collettivo E.S.E. e gli altri equivalenti registrati dal Consorzio possono essere utilizzati:

Per contraddistinguere

- a) I serving E.S.E. e le relative confezioni che osservino almeno le specifiche tecniche di cui ai punti 1. del "Regolamento delle specifiche tecniche";
- b) le macchine espresso che osservino almeno le specifiche tecniche di cui ai punti 2. del suddetto Regolamento;
- c) le macchine per la produzione dei serving E.S.E. che siano in grado di produrre serving E.S.E. aventi le specifiche tecniche di cui al punto 3. del regolamento stesso. In qualsiasi caso gli utilizzatori delle macchine per la produzione di serving contraddistinte dal marchio E.S.E., qualora intendano produrre serving E.S.E., li devono sottoporre ai controlli previsti dal presente statuto.

Per attuare comunicazioni e pubblicità relative allo standard E.S.E.

L'utilizzo del marchio collettivo viene autorizzato esclusivamente in base a delibera del Consiglio di Amministrazione una volta valutati gli esiti dei controlli di conformità e ogni altra informazione utile relativa ai prodotti.

I soci non possono autorizzare alcuna persona all'uso del marchio collettivo.

I soci che si servono di terzisti sono direttamente responsabili della qualità dei prodotti che vengono marchiati E.S.E..

I soci che operano come terzisti non sono autorizzati all'uso del marchio E.S.E. sui prodotti che vengono immessi sul mercato senza il marchio del socio a sua volta abilitato all'uso.

Nel momento stesso in cui un socio cessa di far parte del Consorzio E.S.E. egli dovrà cessare l'uso del marchio collettivo anche sui prodotti in stock, nonostante che essi abbiano e possano continuare ad avere la caratteristica qualitativa standard E.S.E..

Le modalità d'uso del marchio collettivo E.S.E. sono contenute nel Regolamento allegato alla registrazione italiana del marchio collettivo ("Regolamento per le modalità di utilizzo del marchio collettivo E.S.E."). Esse fanno parte integrante del presente Statuto (allegato n. 2) e potranno essere modificate con le modalità previste per le modifiche al Regolamento delle Specifiche Tecniche. Il Consiglio d'Amministrazione terrà costantemente aggiornato il Regolamento delle Modalità di utilizzo del marchio collettivo.

.....



## Articolo 9 I controlli

Il Consorzio deve esercitare i controlli necessari affinché i marchi siano utilizzati in modo da svolgere efficacemente la loro funzione di garanzia qualitativa e in modo che non producano inganno per il pubblico.

### 1. Gli Ispettori Consortili

Per esercitare i suddetti controlli il Consorzio si avvarrà di persone fisiche ed Enti qualificati, scelti dal Consiglio di Amministrazione in funzione della loro comprovata preparazione tecnologica e della loro esperienza professionale e comunque indipendenti nei confronti dei Consorziati. Tali persone, denominate Ispettori Consortili, potranno effettuare con preavviso di almeno 24 ore:

- \* visite nei luoghi in cui avviene la produzione e lo stoccaggio di serving E.S.E.
- \* visite nei luoghi in cui avviene la produzione e lo stoccaggio di macchine espresso E.S.E.
- \* visite nei luoghi in cui vengono prodotte le macchine produttrici di serving E.S.E.

Gli Ispettori Consortili potranno effettuare visite nei luoghi in cui sono venduti i prodotti contrassegnati con il marchio collettivo E.S.E. o con altri marchi ed effettuare verifiche.

Gli Ispettori consortili sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di chiunque tranne che nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

### 2. Le metodologie di controllo

I controlli per l'accesso al Consorzio e per il mantenimento della qualità di socio saranno effettuati sulla base di un regolamento che fa parte integrante del presente statuto come Allegato n. 3 "Regolamento relativo ai Controlli" e che potrà essere modificato con le stesse modalità con le quali possono essere apportate modifiche all'Allegato n. 1 "Regolamento delle specifiche tecniche". Il Consiglio d'Amministrazione terrà costantemente aggiornato il "Regolamento relativo ai Controlli" e osserverà, con riguardo al risultato dei controlli effettuati, l'obbligo di riservatezza inteso anche nei confronti degli altri consorziati.

.....



## **Articolo 10**

### **Le sanzioni**

Qualora vengano riscontrate inosservanze alle specifiche tecniche da parte degli Ispettori Consortili, il Consiglio di Disciplina, in relazione alla gravità dell'infrazione (ritardo nell'effettuazione dei controlli di accesso-mantenimento; ritardo o mancato pagamento dei controlli, ecc.), suggerisce al Consiglio di Amministrazione le seguenti sanzioni:

- ammonimento;
- sospensione temporanea dall'uso del marchio collettivo;
- cessazione definitiva dall'uso del marchio collettivo.

.....

## **Articolo 11**

### **Difesa del marchio collettivo**

Ciascun socio ha il dovere di avvertire il Consorzio di qualsiasi uso non autorizzato o difforme dalle modalità di utilizzo del marchio collettivo.

Il Consorzio è l'unico legittimato a promuovere le azioni giudiziarie a difesa del marchio collettivo.

Le azioni giudiziarie a difesa del marchio collettivo sono promosse a spese del Consorzio, attingendo le risorse da un apposito Fondo costituito con i contributi di tutti i Consorziati, la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

.....

## **Articolo 12**

### **Soci**

Possano essere soci del Consorzio:

- a) i torrefattori che producono e/o commercializzano serving di caffè torrefatto nello standard E.S.E.;
- b) le imprese che producono e/o commercializzano macchine per caffè espresso E.S.E.;
- c) i produttori di macchine produttrici di serving E.S.E.;
- d) le associazioni di categoria che in modo diretto o indiretto sono interessate allo sviluppo dello standard E.S.E. con sede sia in Italia che all'estero.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato il Consorzio.

L'ammissione di nuovi soci, che devono essere di notoria moralità e correttezza commerciale, avviene a seguito di richiesta motivata degli stessi ed in base a delibera del Consiglio d'Amministrazione, una volta verificate le condizioni previste dal presente articolo, valutate le opportunità in relazione agli scopi del Consorzio.

.....



### **Articolo 13**

#### **Diritti ed obblighi dei soci**

L'appartenenza al Consorzio dà diritto ai soci di usare il marchio collettivo secondo le modalità stabilite e di godere dei benefici e dei vantaggi che siano stati disposti dagli organi consortili per favorire lo sviluppo delle attività economiche associate al consumo dei serving.

I soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo statuto e di attenersi alle deliberazioni prese dagli organi consortili;
- b) di versare le quote, il diritto di ammissione e i contributi stabiliti a norma del presente statuto;
- c) di consentire ogni forma di controllo che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle specifiche tecniche e delle modalità di utilizzo del marchio collettivo consortile.

.....

### **Articolo 14**

#### **Vincolo associativo – recesso – decadenza – esclusione**

La durata minima del vincolo associativo per ogni consorziato è di 3 (tre) anni a partire dalla delibera del Consiglio d'Amministrazione che accetta l'ingresso del nuovo socio, salvo quanto previsto nei commi successivi.

L'impegno si intende tacitamente prorogato di triennio in triennio, sempre che nei 3 (tre) mesi prima della scadenza di ciascun triennio il Consorziato non abbia comunicato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale del Consorzio, la sua volontà di recedere.

Il recesso è consentito anche prima della scadenza del triennio solo al consorziato che abbia cessato l'attività legata agli scopi del Consorzio. In tal caso, la comunicazione del recesso dovrà essere fatta dal consorziato

entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'attività.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che non appartenga ad alcuna delle categorie indicate nell'art. 12 dello Statuto.

Tale deliberazione dovrà essere adottata entro 6 (sei) mesi da quando è stato comunicato che il socio non appartiene ad alcuna delle categorie suddette.

Le dichiarazioni di recesso e di decadenza hanno effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui il recesso è stato comunicato e la decadenza è stata pronunciata. I soci receduti o decaduti sono tenuti a corrispondere le quote ed i contributi maturati sino al 31 dicembre predetto.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

- a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto e dei Regolamenti allegati;
- b) sia moroso per oltre 6 (sei) mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, debba al Consorzio;



c) gli sia stata ordinata la cessazione definitiva dell'uso del marchio collettivo, oppure abbia ricevuto 3 (tre) ammonimenti.

Contro le decisioni di decadenza e di esclusione pronunciate dal Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

Il consorziato escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale e dovrà risarcire il danno eventualmente recato per le violazioni sopra elencate.

.....

#### **Articolo 15**

##### **Risorse di gestione**

Le risorse di gestione sono costituite:

1. dai contributi associativi annuali, nella misura che verrà determinata annualmente dall'Assemblea dei soci;
2. dai proventi che possono provenire dalle diverse iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea dei soci.

.....

#### **Articolo 16**

##### **Esercizio sociale**

L'esercizio consortile va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

.....

#### **Articolo 17**

##### **Organi del consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Consiglio di Disciplina.

.....



## **Articolo 18**

### **Assemblea**

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c) nomina il Presidente del Collegio Sindacale ed i probiviri;
- d) stabilisce i canoni associativi annuali;
- e) determina i contributi dovuti dagli associati in relazione all'uso del marchio collettivo;
- f) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo (1/3) dei consociati. Le richieste dovranno essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.

.....

## **Articolo 19**

### **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo di adunanza, anche diverso dalla sede legale del Consorzio e l'elenco delle materie da trattare stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

L'avviso dovrà essere inviato con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera raccomandata spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;
- b) lettera semplice, ricevuta almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica (a condizione che risulti da libro soci il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) ricevuto almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

.....



## **Articolo 20**

### **Intervento dei soci**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esprimere il proprio voto i consorziati iscritti nel libro dei soci.

I soci che non intervengono possono delegare altri soci a rappresentarli; un socio non può rappresentare per delega più di 2 (due) consorziati. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto e firmato dal legale rappresentante della ditta consorziata o da persona all'uopo designata nelle domanda presentata per l'ammissione al Consorzio e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea stessa non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ciascun socio ha diritto ad un voto scritto.

.....

## **Articolo 21**

### **Presidenza**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in assenza o impedimento anche di questo da altra persona nominata dall'Assemblea tra i consorziati presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e tre scrutatori.

.....

## **Articolo 22**

### **Maggioranze**

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione delibera la maggioranza degli intervenuti.

Per le modifiche dello statuto occorre il consenso dei due terzi (2/3) dei consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.

Nelle delibere dell'Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, i verbali sono redatti da un notaio.

Le assemblee possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano rispettati, sostanzialmente, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'assemblea; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- sia consentito ai soggetti che il Presidente ha ammesso all'Assemblea di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

.....

### **Articolo 23** **Consiglio Di Amministrazione**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) membri.

I componenti del consiglio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale e sottoposta a ratifica alla prima Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

.....

### **Articolo 24** **Riunioni del Consiglio di Amministrazione e relative deliberazioni**

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno 3 (tre) consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione sarà fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

Essa dovrà essere spedita almeno otto (8) giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma fax posta elettronica da inviare un (1) giorno prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo di ciascun consigliere ed eventualmente a ciascun Sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette, quando sono presenti tutti i suoi componenti. Sono valide le deliberazioni votate con il consenso della maggioranza dei presenti. A parità di voti dei presenti, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

.....



## Articolo 25

### Consiglio di Amministrazione – emolumenti

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni. L'Assemblea può inoltre deliberare l'attribuzione di emolumenti o di gettoni di presenza.

## Articolo 26

### Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento dello stesso. In ogni caso spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l' esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi;
- d) autorizzare i consorziati all'utilizzo del marchio collettivo E.S.E.;
- e) predisporre il bilancio consuntivo;
- f) assumere o licenziare il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni
- g) nominare i membri del Consiglio di Disciplina
- h) nominare gli ispettori consortili;
- i) determinare il diritto di ammissione dei nuovi soci e proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali ed eventuali contributi relativi all'uso del marchio collettivo;
- j) predisporre ed aggiornare i Regolamenti;
- k) proporre all'Assemblea dei soci le specifiche iniziative consortili di cui all'art. 15 d) dello Statuto, raccogliere le adesioni e curare la loro esecuzione; compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili;
- l) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili;
- m) deliberare le azioni giudiziarie attive o passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare a ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni con il Debito Pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato;
- n) deliberare sui casi di violazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, ai Vice Presidenti e ad uno o più consiglieri.



#### **Articolo 27**

##### **Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio alla sua prima costituzione e ad ogni sua rinnovazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

.....

#### **Articolo 28**

##### **Rappresentanza legale del Consorzio e firma**

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

La firma sociale è devoluta al Presidente e in caso di impossibilità di questo e per i soli affari urgenti al Vice Presidente.

Il Consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni che crederà opportune ad uno o più amministratori, ovvero ai procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, e potrà per l'esecuzione delle sue delibere affidare incarichi ai propri membri e anche a consulenti particolarmente competenti per ogni settore. Gli incarichi espletati nell'interesse di uno o più dei singoli consorziati dovranno risultare da apposito mandato.

.....

#### **Articolo 29**

##### **Controllo dell'amministrazione**

Per l'esame ed il controllo dell'amministrazione del consorzio è nominato dall'Assemblea ordinaria un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I Sindaci, che possono essere prescelti anche tra i non soci, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. Ad essi spetta un compenso fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

.....



### **Articolo 30**

#### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea.

I Probiviri non possono essere soci, nè mandatari di enti soci. Essi durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'Esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione e il nuovo membro resterà in carica fino alla rinnovazione del Collegio, previa ratifica da parte dell'Assemblea.

I Probiviri nominano tra di loro il Presidente.

.....

### **Articolo 31**

#### **Controversie consortili**

I singoli soci e il Consorzio sono tenuti a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve prestarsi a decidere tutte quelle eventuali altre controversie che i soci del Consorzio ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che concernono i rapporti sociali o riguardino affari intervenuti tra il Consorzio ed i soci e che possono formare oggetto di compromesso.

Specificatamente spetterà al Collegio dei Probiviri la valutazione sulla gravità delle inadempienze del socio di cui all'articolo 14 punto a) del presente statuto.

Gli amministratori e il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni e i chiarimenti che venissero richiesti. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità.

Essi hanno l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo. Il Collegio dei probiviri non è competente a dirimere le controversie che traggono origine dalle contestazioni relative all'inosservanza delle specifiche tecniche alle quali è subordinato l'uso del marchio collettivo "E.S.E." e neppure quelle che originano dalla posizione, interpretazione, applicazione delle specifiche tecniche e delle norme che disciplinano l'utilizzo del marchio collettivo.

.....



### **Articolo 32**

#### **Consiglio di Disciplina**

Il Consiglio di Disciplina è costituito da 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Disciplina possono essere soci e non soci. Essi durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nel caso di cessazione di uno dei membri del Consiglio di Disciplina nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione e il nuovo membro resterà in carica fino alla rinnovazione del Consiglio di Disciplina stesso.

I membri del Consiglio di Disciplina nominano tra loro il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio di Disciplina esamina le istanze che gli vengono sottoposte in ordine alla violazione delle specifiche tecniche da parte del socio o del terzo e commesse nell'uso del marchio collettivo e suggerisce al Consiglio di Amministrazione l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del presente statuto.

.....

### **Articolo 33**

#### **Segreteria, sede e riunioni del Consiglio di Disciplina**

La segreteria del Consorzio svolge anche attività di segreteria del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio di Disciplina e gli uffici della segreteria hanno sede presso il Consorzio.

Il Consiglio di Disciplina o le sue sezioni si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione del Presidente da comunicarsi almeno tre (3) giorni prima della data fissata. Tale termine può non essere osservato in caso di particolare urgenza. Le riunioni del Consiglio di Disciplina non sono pubbliche.

Il Consiglio di Disciplina è validamente costituito con la presenza di tre (3) membri.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente e in mancanza di questi il membro più anziano d'età.

Il Consiglio di Disciplina delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nelle sue riunioni il Consiglio di Disciplina è assistito da un funzionario del Consorzio tenuto al segreto d'ufficio, che si allontana al momento della deliberazione.

Le modalità amministrative relative alla presentazione dell'istanza sono decise dal consiglio di Amministrazione.

.....



#### **Articolo 34**

##### **Procedimento avanti il Consiglio di Disciplina**

Gli Ispettori Consortili e chiunque ritenga che siano state violate le specifiche tecniche nell'uso del marchio collettivo può richiedere l'intervento del Consiglio di Disciplina nei confronti di chi, essendo socio oppure avendo accettato di osservare tali specifiche, abbia commesso le infrazioni contestate.

La parte istante deve presentare un'istanza scritta indicando l'infrazione posta in essere ed allegando la prova dell'infrazione.

Ricevuta l'istanza, il Presidente del Consiglio di Disciplina nomina un relatore, dispone la comunicazione degli atti alla parte contro la quale l'istanza è stata presentata assegnandole un termine per il deposito delle sue deduzioni e gli eventuali documenti e convoca le parti avanti il Consiglio entro il termine più breve possibile per la discussione orale.

Esaurita la discussione, il Consiglio di Disciplina:

- (a) qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la propria decisione;
- (b) l'ulteriore corso del procedimento;
- (c) qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da far ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell'istanza, le accerta e le contesta e le dichiara d'ufficio, salva la necessità di disporre la relativa istruttoria.

Il Consiglio di Disciplina, al termine della discussione, emette la sua decisione il cui dispositivo viene immediatamente comunicato alle parti. Quando la decisione stabilisce che l'infrazione alle specifiche è stata commessa, il Consiglio di Disciplina suggerisce al Consiglio di Amministrazione le eventuali sanzioni da irrogare.

Entro 10 (dieci) giorni dalla decisione il Consiglio di Disciplina deposita la pronuncia presso la segreteria che ne trasmette copia alle parti interessate.

.....

#### **Articolo 35**

##### **Efficacia coattiva delle sanzioni**

La cessazione temporanea e/o definitiva dell'uso del marchio collettivo, qualora non avvenga spontaneamente, è ottenuta dal Consorzio mediante l'esercizio dell'azione di contraffazione a tutela del marchio collettivo.

.....



### **Articolo 36** **Libri sociali**

Sono libri obbligatori del Consorzio:

- (a) il Libro dei soci
  - (b) il Libro delle adunanze dell'Assemblea
  - (c) il Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
  - (d) il Libro delle adunanze del Collegio Sindacale
- .....

### **Articolo 37** **Disposizioni finali**

Le modalità d'uso del marchio collettivo, le modalità di presentazione delle istanze al Consiglio di Disciplina, la struttura e la funzione dell'ufficio degli Ispettori consortili ed ogni altro elemento organizzativo del Consorzio sono disciplinati da appositi regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria.

.....

### **Articolo 38** **Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consiglio, le norme di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le modalità della liquidazione, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

.....

### **Articolo 39** **Rinvio**

Per quanto non sia espressamente stabilito in modo particolare o diverso dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di cui agli artt. dal 2602 al 2615 codice civile per quanto concerne la struttura e la funzione del Consorzio e le norme del codice di procedura civile per quanto concerne il procedimento avanti il Consiglio di Disciplina.

.....